



N. R.G. 4036/2016

M.C. LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

Sentenza n. 1633/2018 pubbl. il 10/07/2018

RG n. 4036/2016

Repert. n. 2951/2018 del 11/07/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Paola Pasqualucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies cpc

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4036/2016 promossa da:

..... srl (P. IVA 02103651002), e
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Maria Carrella e Liberato Mazzola ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio sito in Sorrento Corso Italia 261

ATTORI

contro

..... spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
dell'Avv., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
..... in Cave Via Francesco giacomo Camerci n. 49

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la spa e i fideiussori e
..... hanno convenuto in giudizio il chiedendo di accertare e
dichiarare la nullità parziale dei rapporti di conti corrente ordinari e dei rapporti di conto anticipi n.
554.91-n. 14975902,72 e 70894613.9 e degli ulteriori intercorsi tra le parti per assenza di forma e in
relazione alle clausole con le quali sono state applicate al rapporto la capitalizzazione anatocistica
trimestrale degli interessi, le spese e oneri stabiliti unilateralmente dalla banca, la commissione di
massimo scoperto, le cd. valute, interessi in misura ultra legali, accertare e dichiarare l'esatto dare-
avere tra le parti e per l'effetto condannare la banca convenuta alla ripetizione in favore della società
attrice della somma di € 521.479,88 oltre interessi moratoti dalla data dei singoli addebiti al soddisfo,
con condanna altresì al risarcimento dei danno patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla società
attrice anche a seguito della errata segnalazione presso la centrale rischi.

Si è costituita in giudizio tardivamente in data 29.05.2017, successivamente alla dichiarazione di sua
contumacia alla prima udienza del 10.11.2016, il spa assumendo la
legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice.

La causa è stata istruita con l'espletamento di CTU contabile e all'udienza del 10/07/2018 a seguito di
discussione orale delle parti è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo e contestuale
sentenza ex art. 281 sexies cpc.





E' risultato documentato in giudizio che le parti non hanno convenuto mai per iscritto le condizioni economiche relative ai rapporti di conto corrente intrattenuti e che pertanto siano illegittimi gli addebiti ricalcolati in corso di giudizio relativi a interessi, anatocistici, commissioni, onere e spese non contrattualizzate. Invero, il documento contrattuale allegato in atti dall'istante risulta vuoto negli spazi dedicati ai valori dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche. Nè parte convenuta ha allegato documentazione contrattuale di diverso tenore. Per il conto corrente ordinario n.554.91, è acquisita infatti in atti la sola copia del contratto in cui risultano assenti le condizioni economiche; tale prestampato risulta parzialmente compilato e riporta la data del 22/10/1991. Non risulta indicata alcuna condizione economica (i relativi spazi dedicati risultano vuoti). Risulta, altresì, copia di un aggiornamento del contratto, recante data 05/05/1998, anch'esso vuoto negli spazi relativi alle condizioni economiche, seppur firmato dal correntista. Pertanto, la banca, violando il divieto imposto dall'art. 1283 c.c., ha illegittimamente e sistematicamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi e parimenti non dovuti risultano gli interessi debitori conteggiati dalla banca adottando tassi ultralegali mai pattuiti in forma scritta, ovvero gli ulteriori oneri addebitati. Conseguentemente il saldo dei rapporti va ricalcolato escludendo tutti gli addebiti contestati dagli attori, ossia interessi passivi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese non dovute per legge. La convenuta, quindi, ha applicato gli interessi al tasso ultralegale in violazione dell'art.1284 c.c. nonché dell'art.117 T.U.B., cioè senza che vi fosse specifica, chiara e inequivocabile pattuizione convenuta nel contratto di conto corrente; l'Istituto di Credito ha inoltre applicato commissioni, oneri e spese mai pattuiti per iscritto, e ciò sia in relazione ai conti anticipi sopra indicati, sia in relazione all'apertura di credito "ordinaria". Come si evince dalla documentazione bancaria allegata in atti la Banca Immo del Credito di Sesto, ha applicato la c.d. "capitalizzazione trimestrale" degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.. Il CTU nominato, le cui conclusioni l'organo giudicante fa proprie essendo perfettamente coerenti ed immune da vizi logici, ha dato riposta al quesito demandatogli; in relazione al conto corrente n. 554,91 ha verificato che la documentazione versata in atti, ha consentito la ricostruzione del conto sulla base degli estratti conto dal 1° trimestre 2004 al 3° trimestre 2016, con saldo finale, al 29 agosto 2016, di Euro - 33.398,41, periodo per il quale non è stata riscontrata alcuna carenza documentale. La rielaborazione del c/c senza alcuna capitalizzazione, senza applicazione di spese e commissioni ulteriori e applicando i tassi sostitutivi ex art. 117,TUB, ha determinato, al 29 agosto 2016 (ultima data dell'ultimo estratto conto disponibile), un saldo a credito del correntista pari a Euro 353.933,67, in luogo del saldo a debito del correntista pari ad € 33.398,41 risultante dall'ultimo estratto conto disponibile in atti. Per quanto riguarda, invece, il conto anticipi n. 14975902,72 ha verificato che la documentazione versata in atti ha consentito la ricostruzione del conto sulla base degli estratti anticipi dal primo trimestre 2004 al terzo trimestre 2013, periodo per il quale è stata riscontrata la carenza della seguente documentazione: estratto anticipi del III° e IV° trimestre 2005, estratto anticipi del IV° trimestre 2010, estratto anticipi del IV° trimestre 2011. Tali carenze riguardano i così detti estratti anticipi che censiscono le singole operazioni (erogazione, rientro), per ciascun anticipo concesso, ma non forniscono alcun saldo iniziale e finale. Ne consegue che il CTU ha provveduto a ricostruire il saldo del conto anticipi in oggetto sulla base delle sole movimentazioni rendicontate negli estratti anticipi presenti in atti. La rielaborazione del c/c anticipi senza alcuna capitalizzazione, senza applicazione di spese e commissioni ulteriori e applicando i tassi sostitutivi ex art. 117,TU3, ha determinato, al 30 settembre 2013 (ultima data dell'ultimo estratto anticipi disponibile), un saldo a debito del correntista pari a Euro 72.911,90. Per quanto riguarda, infine, il conto anticipi n. 70894613,29 ha verificato che la documentazione versata in atti ha consentito la ricostruzione del conto sulla base degli estratti conti dal primo trimestre 2013 al terzo trimestre 2013, periodo per il quale non è stata riscontrata alcuna carenza documentale. La rielaborazione del c/c anticipi senza alcuna capitalizzazione, senza applicazione di spese e commissioni ulteriori e applicando i tassi sostitutivi ex art. 117,TUB, ha determinato, al 30 settembre 2013 (ultima data dell'ultimo estratto anticipi disponibile), un saldo pari a Euro 0. Pertanto, la correntista vantava un saldo contabile a credito di euro 281.021,77 (dato dalla differenza tra il saldo rettificato a credito del





conto ordinario per + € 353.933,67 sul cc. 554.91 al 29.8.16 e quello a debito sul conto anticipi n. 14975902,72 per -72.911,90 al 30.9.2013; risultando il saldo su cc. 70894613,29 al 30.9.2013 pari a zero).

Gli attori hanno fatto richiesta di rideterminazione del saldo dare a vere tra le parti alla data dell'ultimo estratto conto acquisito in atti risultato del 29.8.2016 (ultimo che la banca ha consegnato in dispregio delle richieste di consegna pur formulate ex art. 119 TUB), l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti in conto corrente (oltre alle richieste risarcitorie). Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. 30 novembre 2017, n. 28819) ha evidenziato che l'operatività del conto non è circostanza ostativa del ricalcolo del saldo che, quindi, può essere eseguito residuando onere della Banca provare la tipologia di rimesse in conto. Per cui, in assenza di tale prova (come nel caso di specie) sarebbe in ogni caso legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito. Nel caso che ci occupa, invero, a fronte di un saldo debitore sul conto corrente ordinario di euro 33.398,41 alla data dell'ultimo estratto reso disponibile al Ctu dr. Nasoni del 29.08.2019, corrisponde un saldo creditore ricostruito e rettificato dal CTU di € 353.933,67. Per tali motivi appare del tutto evidente che la domanda di ripetizione possa essere accolta, come argomentato da recentissima giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Napoli n. 350/2018 pubbl. il 12/01/2018 per la quale: "La domanda di ripetizione proposta (...) va accolta" "perché il saldo è attivo, quindi non si pone per la correntista il problema di dimostrare di aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiede la ripetizione".

Deve essere accolta la richiesta risarcitoria del danno da indisponibilità di maggiori risorse finanziarie. La società attrice ha ricevuto dei ricorsi di fallimento e si è vista e si vede pericolosamente esposta alla dichiarazione di insolvenza per un debito di gran lunga inferiore alle somme che si sono rilevate illegittimamente addebitate dalla Banca convenuta. È stato documentato nel corso di giudizio della circostanza che la società esponente -onde evitare gli effetti catastrofici della dichiarazione di fallimento -ha attivato una procedura di concordato pre -fallimentare per la quale ha dovuto altresì sopportare i costi che vanno a incrementare l'enorme danno cagionato e che può essere risarcito anche a titolo di perdita di chances. Ciò che - ovviamente - non sarebbe accaduto ove il " " spa avesse correttamente operato senza illegittimi addebiti di voci, costi ed oneri in conto. Per tale verso, il rapporto causale di danno è ampiamente verificato e la quantificazione del risarcimento potrà essere parametrata all'indisponibilità delle somme illegittimamente percepite ed a quelle per cui oggi la società e i garanti e la Fagiolo che agisce anche quale legale rappresentante della società (ed in quanto tale, suscettibile di azione di responsabilità sociale) risultano esposti nei confronti di creditori pre-fallimentari. Caratteristica del risarcimento del danno da perdita di chance, nello specifico settore contrattuale, è data dal fatto che non è onere del creditore insoddisfatto provare la negligenza del debitore come se quest'ultimo fosse l'autore di un illecito qualunque. È proprio il debitore che è onerato della prova, secondo cui l'inadempimento non è dovuto ad un impedimento che a sua volta non gli sia imputabile mentre, al contrario, per il creditore è sufficiente allegare la circostanza dell'inadempimento dimostrando la fonte (contrattuale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (cfr. Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533). Gli attori hanno infatti documentato il danno arrecato alla società ed ai garanti allegando i ricorsi di fallimento ricevuti tutti successivamente (luglio 2015) alle prime contestazioni stragiudiziali della Corsini Costruzioni (aprile 2015). I ricorsi allegati recano una debitoria di circa 260.000 euro che ben sarebbe stata ripianabile attraverso le somme risultate a credito anche a seguito della Ctu espletata in corso di giudizio -ben superiori della Corsini Costruzioni srl. Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, somma determinata in via equitativa.

Per quanto riguarda la illegittima segnalazione in centrali rischi presso la Banca d'Italia si rileva che ciò è avvenuto in assenza di alcuna posizione debitoria della società attrice che invece è risultata creditrice. La Banca, quindi, ha illegittimamente e erroneamente segnalato in Centrale Rischi incorre in





l'apalissiana responsabilità contrattuale, agendo in spregio ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1374, 1375 Cod. Civ., e, dall'altro, in responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., ex multis e per tutte Cass. n. 13345/2006. Di recente Cass. Civ., Sez. I, 25.01.2017, n. 1931, ha assunto che la prova del danno da illegittima segnalazione sia per così dire in re ipsa, e cioè — più precisamente — goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato. Nel caso di specie è risultato allegata sia l'illegittimità della segnalazione in CR. In ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza. In particolare, anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione. Entrambi tali danni, inoltre, possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 2 settembre (Cassazione civile, sez. I 09 luglio 2014). La errata segnalazione in centrale rischi comporta un danno alla reputazione di un soggetto ed una lesione buon nome, dell'immagine, dell'onore e della reputazione economica, con evidenti conseguenze anche di natura commerciale ed sulla possibilità di accesso al credito. La errata segnalazione determina un danno in re ipsa che legittima al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno stesso, che potrà essere liquidato in via equitativa. La Corte con sentenza n. 16659/17 ha stabilito che è risarcibile il danno di immagine, provocato dalla Banca, per erronea iscrizione nel sistema interbancario. Sussiste infatti il nesso causale tra le difficoltà finanziarie incontrate nel proprio esercizio di impresa dalla società (documentato dai ricorsi di fallimento) e le condotte tenute dalla Banca, che — pur avendo la società una posizione creditoria e non debitoria — ha segnalato la medesima in centrale rischi. Rileva il Tribunale che "È equo riconoscere alla società correntista, per il ristoro del danno non patrimoniale una somma pari al doppio delle somme illegittimamente addebitate alla medesima. E ciò, in quanto la condotta della Banca comporta per la correntista l'impossibilità economica di operare sul mercato, avendo ogni impresa, per produrre reddito, la necessità di ricorrere al mercato del credito; per contro, la segnalazione in Centrale Rischi in quanto tale, nonché la revoca degli affidamenti presso gli altri istituti che ne deriva, impediscono l'espansione commerciale e produttiva della società, impedendole di utilizzare il credito bancario per la propria attività d'impresa. La Banca è tenuta, altresì, a risarcire il danno non patrimoniale cagionato ai garanti della società, in una misura che tenga conto del fatto che il loro coinvolgimento nella vicenda è più limitato e circoscritto alla segnalazione illegittima in Centrale Rischi. Nel caso di specie, si è documentato che il danno arrecato dagli illegittimi addebiti si è concretato sia nella indisponibilità delle somme da destinare a attività imprenditoriale e sia nella impossibilità di chiudere le istanze di fallimento notificate alla società. La società ha richiesto il ristoro del danno per l'importo di oltre euro 200.000, esponendo anche i garanti ad un'azione di responsabilità sociale. Per tale motivo, il ristoro del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi va operata anche nei riguardi dei garanti. Il Tribunale, oggi parte di giudizio che illegittimamente risultano segnalati nella Centrale Rischi in una posizione di cointestazione 'garanzia'. Quindi, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 per erronea segnalazione al CRIF, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, somma determinata in via equitativa.





La convenuta va altresì condannata al pagamento, a favore degli attori, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La sanzione è disposta avuto riguardo al comportamento processuale globale degli opposenti. Infatti *'ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati.* (Cass. Sez. U, sent. n. 7726 del 19/04/2016 (Rv. 639485)). È ormai pacifico che l'applicazione della fattispecie presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. Va tuttavia precisato che l'elemento soggettivo può ricavarsi anche dalla manifesta infondatezza di quanto sostenuto nei motivi di opposizione. Al riguardo, la Cassazione ha statuito che *'ai fini della condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c., (applicabile "ratione temporis"), ovvero ex art. 96, comma 3, c.p.c., l'infondatezza "in iure" delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali. (Nella specie, è stata ritenuta indice di colpa grave la proposizione di un ricorso con il quale veniva chiesta una valutazione delle prove diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, così prospettando, senza addurre argomenti volti a confutare il diritto vivente, un motivo inammissibile per consolidato orientamento pluridecennale, e comunque più consentito dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.)'* (Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3376 del 22/02/2016 (Rv. 638887)). Ebbene nel caso in esame la pretestuosità a fini strumentali dei motivi di opposizione, emerge dalla completa divergenza tra questi e quanto affermato non solo dagli annosi orientamenti giurisprudenziali, ma anche e soprattutto dalla discordanza dei motivi di doglianza invocati con la lettera del codice civile. D'altra parte la natura sanzionatoria e non risarcitoria dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è stata definitivamente confermata dal Giudice delle Leggi il quale ha affermato che *"Al riguardo, questa Corte concorda con la prospettazione del Tribunale rimettente - che rimanda, a sua volta, all'esegesi della Corte regolatrice - sulla natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflative, della disposizione scrutinata. Depongono in questo senso, oltre ai richiamati lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici"* (Corte Costituzionale, sen. n. 152/2016, parte motiva). Sul quantum della condanna, la giurisprudenza ha precisato che *'in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo*





essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari). (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624394)). Nel caso di specie si ritiene equo condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 ex art. 96 cpc terzo comma, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M.55/2014 applicando i valori medi. Pertanto la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici in solido tra loro nella misura di € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti, IVA, CPA.

Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta detratta la somma già percepita a titolo di acconto.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-accoglie la domanda attrice;

- dichiara la nullità parziale dei rapporti di conti corrente ordinario e dei rapporti di conto anticipi n. 554.91 -n. 14975902,72 e 70894613,29;

- per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore delle parti attrici in solido tra loro della somma di € 281.021,77, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli addebiti al soddisfo;

-condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore delle parti attrici in solido tra loro che liquida in via equitativa in complessivi € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;

-condanna la convenuta al pagamento della somma di € 100.000,00 liquidata in via equitativa per erronea iscrizione al CRIF nei confronti delle parti attrici in solido tra loro, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;

-condanna la convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 liquidata in via equitativa ex art. 96 cpc comma terzo nei confronti delle parti attrici in solido tra loro, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;

- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti attrici in solido tra loro che si liquidano in € 20.000,00 per compensi oltre per spese generali, esenti, IVA, CPA.

-pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte convenuta.

Velletri, 10/07/2018

Il GOP

Dott.ssa Paola Pasqualucci

